

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI SINGOLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE DI PARCHI DIVERTIMENTO NON PERMANENTI E PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLI CIRCENSI DEGLI SPETTACOLI ACROBATICI DI AUTO E MOTO E DEI BALLI A PALCHETTO

(Deliberazione del Consiglio comunale n. 1224/202 del 22.09.1998, modificata da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 266 del 19.04.2000, modificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.89 del 21.12.2006, modificata da deliberazione n. 74 del 21.12.2015, modificata da deliberazione n. 16 del 19.4.2021)

- Art. 1 : Oggetto del Regolamento

CAPO I

PARCHI DIVERTIMENTO NON PERMANENTI – PARCHI DIVERTIMENTO NON PERMANENTI CON ORGANIZZATORE – ATTRAZIONI SINGOLE – PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI.

- Art. 2 : Disposizioni Generali
- Art. 3 : Destinazione aree
- Art. 4 : Concessione aree

TITOLO I - PARCO DIVERTIMENTI NON PERMANENTE –

- Art. 5: Durata della concessione
- Art. 6: Domanda di concessione
- Art. 7: Ulteriore contenuto della domanda
- Art. 8: Attribuzione dei punteggi agli abituali frequentatori
- Art: 9: Sostituzioni
- Art. 10: Cessioni
- Art. 12: Istruttoria e esito delle domande
- Art. 13: Rinunce e subentri

TITOLO II - PARCO DIVERTIMENTI NON PERMANENTE CON ORGANIZZATORE -

- Art. 14: Definizioni
- Art. 15: Presentazione della domanda
- Art. 16: Ulteriore contenuto della domanda
- Art. 17: Norma di rinvio
- Art. 18: Concessione del suolo
- Art. 19: Obblighi relativi all'espletamento dell'attività di Parchi Divertimento
- Art. 20: Sanzioni

TITOLO III - GIOSTRE SINGOLE E PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI -

- Art. 21: Individuazione aree per piccoli complessi di attrazioni e attrazioni singole
- Art. 22: Modalità di assegnazione delle postazioni e criteri per la formazione delle graduatorie attrazioni singole e piccoli complessi di attrazioni
- Art. 23: Commissione esaminatrice
- Art. 24: Requisiti per l'accesso ai bandi di assegnazione – modalità di presentazione della domanda e di comunicazione agli operatori
- Art. 25: Obblighi relativi all'espletamento dell'attività di attrazioni singole e piccoli complessi di attrazioni
- Art. 26: Sanzioni
- Art. 27: Deposito cauzionale

CAPO II CIRCHI EQUESTRI

- Art. 28: Disposizioni generali
- Art. 29: Concessione aree
- Art. 30: Domanda di concessione
- Art. 31: Ulteriore contenuto della domanda
- Art. 32: Requisiti della concessione
- Art. 33: Istruttoria e esito delle domande
- Art. 34: Attribuzione dei punteggi ai richiedenti
- Art. 35: Adempimenti del richiedente
- Art. 36: Obblighi relativi all'espletamento dell'attività
- Art. 37: Sanzioni
- Art. 38: Sospensione e revoca della concessione

CAPO III TEATRI VIAGGIANTI – ESIBIZIONE DI AUTO E MOTO ACROBATICHE – BALLI A PALCHETTO

- Art. 39: Disposizioni generali
- Art. 40: Concessioni aree
- Art. 41: Presentazione delle domande
- Art. 42: Ulteriore contenuto della domanda
- Art. 43: Durata della concessione
- Art. 44: Assegnazione della postazione
- Art. 45: Istruttoria delle domande – rinunce – subentri
- Art. 46: Obblighi relativi all'espletamento dell'attività
- Art. 47: Sanzioni
- Art. 48: Sospensione e revoca della concessione
- Art. 49: Norme di salvaguardia
- Art. 50: Abrogazione di norme precedenti
- Art. 51: Norma finale
- Art. 52: Entrata in vigore

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Ai sensi della L. 18/3/68 n. 337, sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti, e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto, al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile.

Il presente regolamento disciplina le concessioni di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei parchi divertimento non permanenti, dei piccoli complessi di attrazioni, di spettacoli circensi, dei teatri viaggianti, degli spettacoli acrobatici di auto e moto e dei balli a palchetto, in applicazione della legge 337 del 18/3/68.

Sono considerate attività di spettacolo viaggiante quelle comprese nell'Elenco Ministeriale di cui all'art. 4 della stessa Legge.

CAPO I PARCHI DIVERTIMENTI NON PERMANENTI - PARCHI DIVERTIMENTI NON PERMANENTI CON ORGANIZZATORE - ATTRAZIONI SINGOLE - PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI

ART. 2 DISPOSIZIONI GENERALI

Per parco divertimenti si intende un complesso di attrezzature le cui classificazioni sono previste dalle norme statuali.

Per le attrezzature con denominazioni Ministeriali generiche (rotonda tiri vari e rotonda pesche) sarà tenuto conto del gioco installato nella attrazione, della sua tipologia e delle sue caratteristiche.

Per piccoli complessi di attrazioni si intende un insieme di strutture mobili il cui numero non costituisca un Parco divertimenti ai sensi della vigente normativa.

ART. 3 DESTINAZIONE AREE

Le aree comunali disponibili per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento, saranno individuate dalla Amministrazione Comunale in ottemperanza all'art. 9 della L. n.337/68 con apposito elenco.

L'elenco delle aree destinate allo spettacolo viaggiante sarà soggetto a revisione solo qualora intervengano mutamenti.

In assenza di modifiche l'elenco delle aree disponibili si intende confermato di anno in anno, nel rispetto del principio di economicità, efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa.

ART. 4 CONCESSIONE AREE

La concessione delle aree per le attività di cui al precedente art. 2 rilasciata dalla Amministrazione Comunale ai richiedenti titolari di autorizzazione ministeriale oppure all'organizzatore dell'intero Parco divertimenti, ai sensi dell'art. 9 Legge n. 337/68 e subordinata al pagamento dei tributi previsti da Leggi, Regolamenti e/o deliberazioni vigenti e degli eventuali oneri relativi.

La concessione di suolo pubblico per l'attività di un Parco Divertimenti esclude la contemporanea concessione per attività di altro Parco divertimenti sul territorio cittadino.

Potranno essere autorizzate in concomitanza con il suddetto Parco, solo singole attrazioni, o piccoli complessi di attrazioni, purché il numero delle medesime non costituisca un Parco divertimenti ai sensi della vigente normativa.

TITOLO I
PARCO DIVERTIMENTI NON PERMANENTE
ART. 5
DURATA DELLA CONCESSIONE

L'inizio e la durata delle concessioni di suolo pubblico per le attività del Parco divertimenti saranno determinati dall'Amministrazione Comunale.

Le concessioni sono rilasciate in base a turni di rotazione che sono in numero di 5 nel corso dell'anno, a partire da Ottobre fino a Giugno.

Le date di apertura e chiusura di ciascun turno saranno fissate dalla Amministrazione Comunale entro il 1° GIUGNO di ogni anno, sentite le OO.SS. di categoria dello spettacolo viaggiante maggiormente rappresentative a livello nazionale.

ART. 6
DOMANDA DI CONCESSIONE

La domanda di concessione di suolo pubblico per la attività del Parco Divertimenti dovrà essere redatta secondo il modulo definito dalla Direzione Sviluppo Economico ed inviata preferibilmente per PEC all'Amministrazione Comunale entro e non oltre il **31 marzo** precedente l'inizio delle attività del parco divertimenti pena l'esclusione. Nella domanda i richiedenti dovranno indicare, pena l'esclusione:

- complete generalità
- residenza e indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni se diverso dalla residenza
- codice fiscale
- periodo (turni) per il quale viene richiesta la concessione
- denominazione ministeriale della attrazione e specificazione del gioco richiesto, il numero codice identificativo , ed esclusivamente per le attrazioni di NOVITA', definite al successivo art. 11, la data di iscrizione della attrazione sulla autorizzazione di operatore di spettacolo viaggiante valida su tutto il territorio nazionale
- misura di ingombro della attrazione (specificando le misure della occupazione effettiva e quella delle sporgenze, pedane ecc.)

ART. 7
ULTERIORE CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda dovrà inoltre contenere pena l'esclusione:

1. dichiarazione del possesso del certificato di registrazione e attribuzione del codice identificativo di ogni attrazione richiesta;
2. dichiarazione del possesso della autorizzazione di operatore di spettacolo viaggiante per la gestione delle attrazioni richieste su tutto il territorio nazionale;
3. nel caso di prima domanda o di sostituzione dell'attrazione, connesse a precedenti istanze, foto della medesima;
4. attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria.

ART. 8
ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AGLI ABITUALI CONCESSIONARI

E' da considerarsi abituale concessionario l'operatore che abbia ottenuto concessione di suolo pubblico per almeno i 3 anni consecutivi immediatamente precedenti a quello cui si riferisce, con la stessa attrazione e per lo stesso turno.

I punteggi attribuibili agli abituali concessionari ai fini della predisposizione di apposite graduatorie di cui al successivo art. 12 saranno determinati in:

- **PUNTI 6** per ogni anno di anzianità di concessione ottenuta nel turno interessato a partire dal 1986. Tale anzianità verificata d'ufficio.

Dalla somma del punteggio così ottenuto verranno sottratti:

- **PUNTI 6** per ogni cessione, verificata d'ufficio, ai sensi del successivo art.10 a partire dal 1986.

Non si darà luogo a riduzioni di punteggio nei casi di successione per morte del titolare o di passaggio di proprietà tra parenti fino al 2° grado.

Ai nuovi richiedenti, di cui al successivo art. 11, verranno attribuiti i punteggi come indicati nello stesso articolo. I punteggi attribuiti agli abituali concessionari e ai nuovi richiedenti non sono tra loro cumulabili.

ART. 9 SOSTITUZIONI

Per sostituzione di un'attrazione si intende:

- a. la sostituzione di una attrazione con altra o altre del tipo e caratteristiche uguali o molto simili.
- b. la sostituzione di una attrazione con altra o altre del tipo e caratteristiche completamente diverse.

Agli effetti della attribuzione del punteggio agli abituali concessionari è consentita da parte dello stesso titolare la sostituzione di una attrazione come al punto a) del precedente comma. E' inoltre consentita la sostituzione come al punto b) del precedente comma con altra soltanto se essa presenta caratteristiche completamente diverse da quelle di altri titolari abituali concessionari dello stesso turno.

Condizione inderogabile per entrambi i casi è che la superficie occupata rimanga inalterata o minore, oppure sia maggiore del 30% - 20% - 10% (in mq.) rispettivamente per le piccole - medie e grandi attrazioni, **a meno che lo spazio non lo consenta**. La classificazione delle attrazioni in piccole, medie e grandi, è quella prevista all'elenco delle attrazioni di cui all'art. 4 della L. 337 del 1968.

ART. 10 CESSIONI

Oggetto di cessione può essere o il solo impianto dell'attrazione o l'azienda;

- nel primo caso il punteggio connesso con l'anzianità del titolare dell'attrazione stessa di cui al precedente art. 8 non viene attribuito all'acquirente;
- nel secondo caso il punteggio suddetto viene acquisito dal nuovo titolare con le modalità di cui all'art. 8 e seguenti.

ART. 11 NUOVI RICHIEDENTI

Gli operatori che non sono abituali concessionari ai sensi del precedente art. 8 sono considerati **NUOVI RICHIEDENTI**.

Ai nuovi richiedenti saranno assegnati, ai fini della graduatoria di cui al successivo art. 12 i seguenti punteggi:

- a. **punti 1**
per ogni anno di domanda di partecipazione con esito negativo al turno interessato a partire dal 1986, a prescindere dal tipo di attrazione per cui fu inoltrata l'istanza.
- b. **punti 10**
se la domanda si riferisce ad "un'attrazione di novità". Per "attrazione di novità" si intende un'attrazione avente caratteristiche e tipologie decisamente diverse dalle altre presenti nei Parchi divertimenti abitualmente in Firenze, a prescindere dal turno.

c. **punti 2**

se la domanda si riferisce ad un'attrazione che, pur non definibile come "attrazione novità", posseda caratteristiche e tipologie diverse dalle altre presenti nel medesimo turno.

d. **punti 2**

per ogni anno di concessione ottenuto nel turno interessato a partire dal 1986.

I punteggi di cui sopra possono essere trasmessi solo nei casi di successione per morte del titolare o di passaggio di proprietà tra parenti fino al 2° grado, e non potranno essere mantenuti in caso di mancata presentazione di domanda, con qualunque attrazione, per un periodo superiore a 10 anni.

Tutti i punteggi sopra detti saranno verificati d'ufficio.

I punteggi di cui ai punti b)-c)-d) non sono tra loro cumulabili.

I punteggi di cui ai punti b) e c) verranno attribuiti, a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento, soltanto per il 1° anno di presentazione e potranno essere mantenuti negli anni successivi solo se collegati con la stessa attrazione per cui sono stati attribuiti.

ART. 12 ISTRUTTORIA E ESITO DELLE DOMANDE

Entro il 30 Maggio di ogni anno, l'Amministrazione Comunale, esaminerà le domande presentate, predisporrà per ciascun turno apposite graduatorie degli abituali concessionari, una per le grandi, una per le medie e una per le piccole attrazioni, definite ai sensi dell'art. 4 della L. 337/68 nonché apposita graduatoria per i nuovi richiedenti.

Le graduatorie saranno rese pubbliche tramite pubblicazione sul sito del Comune di Firenze. Qualora si renda necessario l'inserimento di ulteriori attrazioni rispetto a quelle degli abituali concessionari, saranno accolte le istanze dei nuovi richiedenti in base alla graduatoria di cui sopra, a condizione che il loro impianto sia di caratteristiche diverse da altri presenti nel turno e che le dimensioni siano compatibili con quelle dell'area a disposizione.

La pubblicazione di cui al secondo comma del presente articolo vale anche come comunicazione dell'esito delle istanze. Entro il **31 Luglio** l'Amministrazione comunicherà a coloro che avranno ottenuto esito dell'istanza favorevole preferibilmente tramite PEC, sia le date dei turni concessi, che lo schema della collocazione di ogni attrazione nell'area per ogni turno. Tale schema sarà dato **concordemente** dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, tenendo conto delle graduatorie di cui sopra **entro il 30 giugno**, pena il non svolgimento del parco.

A parità di punteggio in graduatoria, verrà data precedenza al titolare dell'attrazione che abbia caratteristiche e tipologia diverse da quelle di altre presenti nel turno interessato. Nel caso di ulteriore parità sarà data precedenza ai titolari che non abbiano concessioni di suolo pubblico per altre attrazioni nel turno interessato, o ne abbiano il minor numero. Se la parità dovesse ulteriormente permanere, saranno privilegiati i titolari più anziani di età.

ART. 13 RINUNCE e SUBENTRI

L'esercente che intenda rinunciare al turno concesso è tenuto a comunicare all'Amministrazione comunale la propria decisione almeno 30 gg. prima dell'inizio del turno stesso, fatti salvi i gravi ed imprevedibili casi di forza maggiore debitamente documentati.

La rinuncia allo stesso turno per più di due anni consecutivi, comporta la perdita totale delle attribuzioni di punteggio di cui al precedente art. 8 qualunque sia il motivo della rinuncia stessa.

I gestori che non daranno comunicazione della rinuncia entro il termine suddetto, perderanno il 50% del punteggio spettante, e saranno esclusi dal successivo turno attribuito.

Nel caso di una o più rinunce, saranno accolte le istanze degli esclusi in base alla graduatoria di cui all'art. 12 a condizione che il loro impianto sia di caratteristiche diverse da altri presenti nel turno e che le dimensioni siano compatibili con quelle dell'area a disposizione.

Ad essi verrà data comunicazione dello scorrimento della graduatoria a loro favore a mezzo preferibilmente PEC. Essi quindi dovranno comunicare la propria accettazione all'inserimento nel Parco entro 3 gg. dal ricevimento della comunicazione.

La mancata comunicazione entro i termini dovuti provocherà quanto previsto dai commi precedenti.

TITOLO II PARCO DIVERTIMENTI NON PERMANENTI CON ORGANIZZATORE

ART. 14 DEFINIZIONE

Sono definiti Parchi divertimento con organizzatore quelli previsti dalla L. 337 del 18/3/68 art. 7, nonché dalla circolare del Ministero del Turismo e Spettacolo n. 4803/TB30 del 27/9/89.

L'organizzatore di Parchi divertimenti è tenuto al rispetto delle norme contenute nella Legge e nella circolare sopracitate.

ART. 15 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'organizzatore del Parco divertimenti, al fine di ottenere la concessione di suolo pubblico per l'attività del Parco, dovrà presentare domanda redatta in bollo secondo il modulo definito dalla Direzione Sviluppo Economico ed inviato preferibilmente per PEC entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno pena il non accoglimento dell'istanza.

Nella domanda il richiedente dovrà indicare, pena il non accoglimento dell'istanza:

- complete generalità
- residenza e indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni se diverso dalla residenza
- codice fiscale
- periodo per il quale viene richiesta la concessione

- elenco dei nominativi dei gestori partecipanti al Parco Divertimenti, con indicato per ciascuno la attrazione richiesta, con la relativa denominazione ministeriale e specificazione del gioco richiesto, nonché il numero di codice identificativo
- misura di ingombro delle attrazioni (specificando le misure dell'occupazione effettiva e quella delle sporgenze, pedane ecc.)

ART. 16 ULTERIORE CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda dell'organizzatore dovrà inoltre contenere a pena di non accoglimento dell'istanza:

1. dichiarazione di ogni partecipante del possesso del certificato di registrazione e attribuzione del codice identificativo di ogni attrazione richiesta;
2. dichiarazione di ogni partecipante del possesso della autorizzazione di operatore di spettacolo viaggiante per la gestione delle attrazioni richieste su tutto il territorio nazionale;
3. dichiarazione del possesso dell'autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento rilasciata secondo le vigenti disposizioni;
4. attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria.

ART. 17
NORMA DI RINVIO

Per quanto attiene all'organizzatore di Parco divertimenti, si applicano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli precedenti relative al Parco Divertimenti.

ART. 18
CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

L'amministrazione riserva un periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 settembre al rilascio di concessioni di suolo pubblico per l'installazione di Parco divertimenti con organizzatore, in un turno unico. Qualora venissero presentate più domande per tali parchi, sarà data precedenza al richiedente in possesso di autorizzazione all'esercizio di parchi divertimento da un maggior numero di anni.

ART. 19
OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PARCHI
DIVERTIMENTO

- a) .Il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione entro 7 giorni dall'inizio del parco previa produzione del versamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico previsto dal regolamento comunale del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico.
- b) .L'area oggetto della concessione potrà essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrazioni, rispettivamente 3 giorni prima e tre giorni dopo il periodo suddetto, pena il pagamento per una intera settimana degli oneri dovuti.
- c) .L'atto di concessione e la licenza di esercizio, dovranno essere sempre ostensibili agli agenti di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità.
- d) . Fatto obbligo a ciascun concessionario di esporre su ogni attrazione apposito cartello, rilasciato dalla Amministrazione Comunale, contenente:
1. il numero attribuito dall'amministrazione alla attrazione
 2. il nominativo del titolare della attrazione
 3. la categoria della attrazione in base alla denominazione ministeriale
 4. la denominazione del mestiere
 5. il numero del codice identificativo dell'attrazione
 6. i mq. occupati
 7. il periodo di concessione del suolo pubblico
- e). Non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione
- f). Il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella località ubicazione e spazio assegnato.
- g) . Il concessionario dovrà esercitare esclusivamente con l'attrazione indicata nell'atto di concessione
- h) . Lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso ad altra persona
- i). Ciascun gestore partecipante il Parco divertimenti dovrà obbligatoriamente mantenere installata la propria attrazione per l'intero periodo di concessione di suolo pubblico, rispettando le date di inizio e termine della concessione.

ART. 20 SANZIONI

Ai trasgressori degli obblighi di cui al precedente art. 19 saranno comminate le seguenti sanzioni:

ART. 19 sub a): in caso di omissione o ritardato versamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, oppure di mancata riconsegna del bollettino del canone in caso di rateizzazione alla Direzione Entrate, il contravventore decadrà dalla concessione con conseguente ordinanza di cessazione dell'attività e esclusione dalla graduatoria per tre anni per il turno interessato. Non sarà comunque ammesso negli altri turni se non previa regolarizzazione dei pagamenti dovuti.

ART. 19 sub c)

sanzione pecuniaria	€ 52,00
---------------------	---------

ART. 19 sub d):

sanzione pecuniaria	€ 52,00
---------------------	---------

ART. 19 sub e):

sanzione accessoria	esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni per il turno interessato.
sanzione pecuniaria	€ 155,00

ART. 19 sub f):

sanzione accessoria	sospensione della concessione per l'intero turno.
sanzione pecuniaria	€ 155,00

ART. 19 sub g):

sanzione accessoria	esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni per il turno interessato
sanzione pecuniaria	€ 155,00

ART. 19 sub h):

sanzione accessoria	esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni per tutti i turni
sanzione pecuniaria	€ 517,00

ART. 19 sub i):

sanzione accessoria	esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni per il turno interessato
sanzione pecuniaria	€ 259,00

TITOLO III GIOSTRE SINGOLE E PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI

ART. 21 INDIVIDUAZIONE AREE PER PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI E ATTRAZIONI SINGOLE

Sul territorio del Comune di Firenze il suolo pubblico, per esercitare l'attività di spettacolo viaggiante con piccoli complessi di attrazioni ed attrazioni singole, come individuate nell'elenco delle attività spettacolari e trattenimenti di cui all'art. 4 della legge 337/68 approvato con Decreto InterMinisteriale 23/4/69 e successive modifiche ed integrazioni, è concesso nelle aree individuate dalla Giunta ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle condizioni ambientali, nonché dei pareri e proposte espressi dalle competenti Direzioni comunali e dai Consigli di Quartiere, e acquisito, laddove necessario, il parere della Soprintendenza per i beni A.A.A.S. di cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Le postazioni individuate dalla Giunta sono suddivise in due tipologie:

- A) postazioni nelle quali si prevede la costruzione di un impianto importante, ovvero ove si richieda un allestimento dell'area di almeno 1.000 mq.
- B) postazioni diverse dalla tipologia di cui al punto precedente

ART. 22 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE ATTRAZIONI SINGOLE E PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI

1. Le località individuate dalla Giunta come categoria A) sono assegnate con concessione quinquennale ai singoli operatori dello spettacolo viaggiante a seguito di procedura ad evidenza pubblica attivate con apposito bando

2. Le località individuate dalla Giunta come categoria B) sono assegnate con concessione annuale rinnovabile per massimo tre anni ai singoli operatori dello spettacolo viaggiante a seguito di procedura ad evidenza pubblica attivate con apposito bando.

3. I bandi per l'assegnazione delle postazioni di cui all' articolo 21 devono tener conto dei seguenti criteri di valutazione:

- anzianità di attività nell'area messa a bando
- anzianità di iscrizione al registro delle imprese
- aspetto qualitativo (originalità/novità) dell'attrazione
- servizi integrativi offerti

ed il punteggio da attribuire alle due tipologie di postazioni sarà definito con atto deliberativo di cui al comma 1.

4. Il bando può prevedere per specifiche località, quale requisito di partecipazione, la disponibilità dell'operatore a svolgere operazioni di vigilanza, apertura /chiusura cancelli, pulizia, piccola manutenzione delle aree verdi e quant'altro sarà convenuto in specifiche convenzioni con l'amministrazione comunale. In tali fattispecie il rilascio della concessione di suolo pubblico è condizionata alla sottoscrizione della stessa.

5. Il bando per le postazioni di cui al comma 3 tipologia A) avrà come esito il rilascio di una concessione quinquennale.

6. Il bando per le postazioni di cui al comma 3 tipologia B) avrà come esito il rilascio di una concessione annuale rinnovabile per un massimo di 3 anni. Prima di procedere al rinnovo annuale l'amministrazione comunale si riserva la verifica del rispetto degli obblighi di cui all'art. 25. In caso di esito negativo la concessione non può essere rinnovata e l'amministrazione procederà ad assegnare l'area ad altro soggetto seguendo l'ordine della relativa graduatoria.

7. Le graduatorie finali determinate a seguito dei bandi avranno una validità pari a 5 anni per la tipologia A) e 3 anni per la tipologia B)

8. Il Comune potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza preavviso, e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

ART. 23 COMMISSIONE ESAMINATRICE

Per lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica verrà designata dal Direttore della Direzione Attività Economiche e Turismo, apposita Commissione che dovrà valutare gli elementi di cui all'art. 22, comma 3, ai fini della redazione delle graduatorie.

ART. 24 REQUISITI PER L'ACCESSO AI BANDI DI ASSEGNAZIONE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI COMUNICAZIONE AGLI OPERATORI

1. Chiunque intenda partecipare al bando per l'assegnazione di postazioni per attrazioni singole e piccoli complessi di attrazioni deve, a pena di esclusione:

- a) aver raggiunto la maggiore età;
- b) essere cittadino italiano, o cittadino comunitario, o cittadino extracomunitario munito di permesso o carta di soggiorno;
- c) essere iscritto al Registro delle imprese della Camera di Commercio
- d) essere titolare di autorizzazione di operatore di spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune di residenza valida su tutto il territorio nazionale per l'attrazione/le attrazioni oggetto di richiesta ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S. R.D. 18/06/1931 n. 773.
- e) essere titolare di atto di registrazione e assegnazione codice identificativo (D.M. 18/5/2007 e s.m..) per l'attrazione/le attrazioni oggetto di richiesta.
- f) essere in regola con gli obblighi previdenziali e fiscali di legge, nonché con il versamento dei canoni dovuti per l'occupazione del suolo pubblico e/o occupazione di aree di proprietà demaniale.
- g) Aver soddisfatto l'assolvimento di servizi integrativi offerti/imposti nella precedente assegnazione
- h) essere disponibile a stipulare specifiche convenzioni con l'Amministrazione Comunale in relazione all'utilizzo della postazione richieste.

2. Il venire meno dei requisiti di cui ai punti precedenti nel periodo di validità della graduatoria determina la decadenza dalla eventuale concessione rilasciata e/o dalla collocazione nella graduatoria.

3. Ciascun candidato può presentare istanza di partecipazione per un massimo di 3 aree tra quelle messe a bando, pena l'irricevibilità delle istanze successive in ordine cronologico di presentazione.

4. Le modalità di presentazione della domanda e le modalità di comunicazione agli operatori saranno definite in sede di approvazione di indicazione dei bandi di cui al precedente articolo 22.

ART. 25 OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI ATTRAZIONI SINGOLE E PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI

- a) il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione prima dell'inizio della occupazione.
 - b) l'area oggetto della concessione potrà essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrazioni, rispettivamente 3 giorni prima e tre giorni dopo il periodo suddetto, pena il pagamento per una intera settimana degli oneri dovuti.
 - c) l'atto di concessione e la licenza di esercizio, dovranno essere sempre ostensibili agli agenti di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità
-
- d) non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione
 - e) il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella località ubicazione e spazio assegnato
 - f) il concessionario dovrà esercitare esclusivamente con l'attrazione indicata nell'atto di concessione
 - g) lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso ad altra persona
 - h) l'operatore deve rispettare la convenzione sottoscritta con l'Amministrazione Comunale

ART. 26 SANZIONI

Ai trasgressori degli obblighi di cui al precedente art. 25 saranno comminate le seguenti sanzioni:

lettere a), c), sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta pari a € 52,00

lettere d): e), f) sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta pari a € 155,00 e sanzione accessoria esclusione dalla concessione per un anno su tutto il territorio comunale

lettere g): sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta pari a € 52,00, sanzione accessoria esclusione dalla concessione per due anni su tutto il territorio comunale

lettera h): decadenza dalla concessione di suolo pubblico ed esclusione dalla graduatoria per il biennio successivo

ART 27 DEPOSITO CAUZIONALE

1. La concessione delle aree per lo svolgimento dell'attività dello spettacolo viaggiante è subordinata al versamento di un deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni alle aree e ai beni di proprietà comunale e/o dell'effettivo utilizzo dell'area, nella misura, modalità e nel termine indicato dall'Amministrazione Comunale in relazione alla tipologia e al valore dei beni nonché al rischio di un pregiudizio degli stessi.

2. Il deposito cauzionale dovrà essere versato prima dell'inizio della occupazione a pena di decadenza della concessione. La restituzione di tutto o parte del deposito cauzionale viene disposta al termine della concessione, dopo aver verificato il regolare pagamento dei canoni e/o delle tariffe dovute, la messa in pristino stato del suolo comunale, in caso di manomissione, e la mancanza di danni alle proprietà comunali. La cauzione sarà incamerata integralmente in caso di violazione del divieto di subconcessione dell'area e, in misura proporzionale all'infrazione commessa, per le altre violazioni alle norme del Regolamento.

CAPO I CIRCHI EQUESTRI

ART. 28 DISPOSIZIONI GENERALI

Si definiscono attività circensi quelle previste dalla L.18/3/68 n. 337, dalle circolari Ministeriali n. 4 del 4/6/86 e del 27/9/89 n. 4803/tb30 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 29 CONCESSIONE AREE

La concessione di suolo pubblico per le attività circensi è rilasciata dalla Amministrazione Comunale soltanto nei periodi di Natale e Pasqua di ogni anno. La concessione dell'area nei periodi sopradetti potrà avere la durata di gg. 20, salvo ulteriore proroga fino ad un periodo massimo di gg. 15 da concedersi a discrezione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 30 DOMANDA DI CONCESSIONE

Le domande di concessione di suolo pubblico da parte dei circhi dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale redatte secondo il modulo definito dalla Direzione Sviluppo Economico ed inviate preferibilmente per PEC, pena l'esclusione, dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno per quanto riguarda le richieste per il successivo periodo Natalizio, e dal 1° Luglio al 30 Novembre di ogni anno per il successivo periodo pasquale.

Nella domanda i richiedenti dovranno indicare, pena l'esclusione:

- generalità e domicilio del richiedente, con indicazione precisa del recapito postale ed eventuale numero telefonico;
- codice fiscale;
- periodo di tempo per cui è richiesta la concessione, compreso il tempo necessario per il montaggio e lo smontaggio delle strutture;
- l'area richiesta misurata in mq., comprensiva del tendone, dello zoo, delle attrezzature di supporto e dei relativi servizi.

ART. 31 ULTERIORE CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda dovrà inoltre contenere pena l'esclusione:

- a) per i circhi italiani:
 - dichiarazione del possesso del certificato di registrazione e attribuzione del codice identificativo;
 - dichiarazione del possesso autorizzazione di operatore di spettacolo viaggiante per la gestione su tutto il territorio nazionale della struttura circense e della eventuale "mostra faunistica";
- b) per i circhi stranieri:
 - Dichiarazione del possesso di idonea documentazione attestante il regolare svolgimento dell'attività sul territorio nazionale e in allegato copia della stessa.
- c) attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria.

ART. 32 REQUISITI PER LA CONCESSIONE

La concessione di suolo pubblico verrà rilasciata soltanto ai circhi rientranti nel gruppo per il quale sono richiesti i requisiti maggiori ai sensi della vigente normativa ministeriale.

L'Amministrazione Comunale potrà adottare eventuali deroghe in assenza di richieste da parte di circhi con i

requisiti maggiori privilegiando i circhi di più alta qualificazione, limitatamente a circhi rientranti nel gruppo immediatamente inferiore a quello sopracitato.

Per i circhi italiani tale requisito dovrà essere posseduto oltre che per l'anno in cui viene presentata la domanda, per l'anno precedente, e mantenuto anche al momento del rilascio della concessione di suolo pubblico.

Il requisito suddetto, per i circhi italiani dovrà risultare dall'autorizzazione di operatore di spettacolo viaggiante valida su tutto il territorio nazionale e dal certificato di registrazione e assegnazione del codice identificativo, mentre per i circhi stranieri dovrà risultare da un documento equipollente.

ART. 33 ISTRUTTORIA E ESITO DELLE DOMANDE

Entro 60 gg. dal termine di presentazione della domanda, l'Amministrazione Comunale predisporrà apposita graduatoria, con gli elenchi dei richiedenti, con il punteggio a ciascuno attribuito, pubblicata sul sito del Comune di Firenze.

ART. 34 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI AI RICHIEDENTI

I punteggi attribuibili ai richiedenti saranno determinati in:

- **PUNTI 2 E FINO A UN MASSIMO DI PUNTI 20:**
per ogni anno di assenza dalla piazza di Firenze, a partire dall'ultima concessione ottenuta, e ciò a partire dal 1985. Qualora un circo non abbia mai usufruito di concessione di suolo pubblico in Firenze, a questo sarà attribuito il punteggio massimo (punti 20).

- **PUNTI 1:**
per ogni 500 posti in più rispetto al minimo consentito dal gruppo di appartenenza ai sensi della vigente normativa. L'arrotondamento verrà effettuato a seconda che il numero sia superiore o inferiore ai 250 posti. La consistenza del numero dei posti dovrà permanere all'atto del rilascio della concessione di suolo pubblico.

Nel caso in cui all'atto della concessione, la consistenza dei posti risulti inferiore a quella certificata pur mantenendo inalterata la classificazione del circo, e che l'attribuzione del punteggio relativa a tale consistenza risulti determinante nella formazione della graduatoria, al richiedente dovranno essere applicate le sanzioni di cui al successivo art. 37.

Qualora dal calcolo del punteggio, dei circhi risultino ottenere uguale posto in graduatoria, saranno esclusi quelli che avranno ottenuto la più recente concessione.

ART. 35 ADEMPIMENTI DEL RICHIEDENTE

- A. Entro 15 gg. dalla pubblicazione della graduatoria sul sito del Comune di Firenze il richiedente dovrà comunicare preferibilmente via PEC l'accettazione o la rinuncia al rilascio della concessione di suolo pubblico. La mancata risposta entro tale termine sarà considerata rinuncia, e produrrà la perdita totale del punteggio di cui all'art. 34.
- B. Entro 20 gg. dalla accettazione, il richiedente dovrà versare la cauzione fissata dalla Amministrazione, che non dovrà comunque essere inferiore a € 2.583,00, da rivalutarsi sulla base delle tariffe di suolo pubblico e di altri criteri che l'Amministrazione stabilirà di volta in volta. Non ottemperando al versamento della cauzione richiesta, il titolare concessionario sarà ritenuto rinunciatario a tutti gli effetti, con la perdita totale del punteggio di cui all'art. 34, e l'assegnazione avverrà nei confronti del secondo in graduatoria, con le medesime modalità.
- C. Il concessionario dell'area che non usufruisca in tutto o in parte del periodo assegnato perderà la cauzione di cui al punto B) del presente articolo, nonché l'intero punteggio di cui all'art. 34 e sarà assoggettato alle sanzioni di cui al successivo art. 37.

Qualora invece tale mancanza non sia imputabile al concessionario, ma derivi da gravi e imprevedibili cause di forza maggiore, documentabili, la cauzione potrà essere restituita e il circo non sarà escluso in futuro dalla graduatoria.

ART. 36
OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'

- A. il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione prima dell'inizio dell'occupazione.
- B. l'atto di concessione e la licenza di esercizio, dovranno essere sempre ostensibili agli agenti di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità.

- C. non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione.
- D. il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella località e spazio assegnato, con il divieto di installare in spazio privato.
- E. il concessionario dovrà esercitare esclusivamente con la struttura per la quale è stato rilasciato il certificato di assegnazione del codice identificativo indicato nell'istanza e allegato alla stessa.
- F. lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso ad altra persona.

ART. 37
SANZIONI

Ai trasgressori degli obblighi di cui al precedente art. 36 saranno comminate le seguenti sanzioni:

ART. 34

sanzione esclusione dalla concessione e dalla
accessoria graduatoria per 5 anni.

sanzione € 2.583,00
pecuniaria

ART. 35

sanzione esclusione dalla concessione e dalla
accessoria graduatoria per 2 anni.

sanzione € 2.583,00
pecuniaria

ART. 36 sub a)

sanzione € 52,00
pecuniaria

ART. 36 sub b)

sanzione € 52,00
pecuniaria

ART. 36 sub c)

sanzione Esclusione dalla concessione e dalla

accessoria graduatoria per 3 anni.
sanzione € 1.033,00
pecuniaria

ART. 36 sub d)

sanzione sospensione della concessione
accessoria
sanzione € 1.033,00
pecuniaria

ART. 36 sub e)

sanzione esclusione dalla concessione e dalla
accessoria graduatoria per 3 anni.
sanzione € 2.583,00
pecuniaria

ART. 36 sub f)

sanzione esclusione dalla concessione e dalla
accessoria graduatoria per 3 anni.
sanzione € 2.583,00
pecuniaria

**ART. 38
SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione Comunale potrà revocare o negare la concessione nel caso in cui il Circo al momento dell'installazione risulti di categoria inferiore a quella dichiarata nella istanza di concessione.

L'Amministrazione Comunale potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza dei regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitari impartite dalla A.S.L. e di tutte le altre che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno impartire di volta in volta nell'atto di concessione.

**CAPO III
TEATRI VIAGGIANTI - ESIBIZIONI DI AUTO E MOTO ACROBATICHE -
BALLI A PALCHETTO**

**ART. 39
DISPOSIZIONI GENERALI**

Sono definite attività di teatri viaggianti, esibizioni di auto e moto acrobatiche, balli a palchetto, quelle previste nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 18/3/68 n. 337.

ART. 40

CONCESSIONI AREE

La concessione delle aree per l'attività di cui al precedente articolo è rilasciata dalla Amministrazione Comunale ai richiedenti titolari di autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art. 9 della Legge 337/68, ed è subordinata al pagamento dei tributi previsti da Leggi e/o Regolamenti vigenti e degli eventuali oneri relativi.

ART. 41 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per la concessione di suolo pubblico per l'installazione di teatri viaggianti, esibizione di auto e moto acrobatiche, balli a palchetto, dovranno essere redatte in bollo secondo il modulo definito dalla Direzione Sviluppo Economico ed inviate preferibilmente per PEC e indirizzate all'Amministrazione Comunale, e presentate entro e non oltre 60 gg. prima dell'inizio della richiesta occupazione.

Nella domanda i richiedenti dovranno indicare, pena il non accoglimento dell'istanza:

- complete generalità
- residenza
- codice fiscale
- periodo per il quale viene richiesta la concessione compreso il periodo di montaggio e smontaggio delle strutture
- l'area richiesta in metri quadri.

ART. 42 ULTERIORE CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda, redatta secondo il modulo definito dalla Direzione Sviluppo Economico ed inviata preferibilmente per PEC, dovrà inoltre contenere a pena di esclusione:

1. dichiarazione del possesso del certificato di registrazione e attribuzione del codice identificativo;
2. dichiarazione del possesso della autorizzazione di operatore di spettacolo viaggiante per la gestione su tutto il territorio nazionale della struttura circense e della eventuale "mostra faunistica";
3. attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria.

ART. 43 DURATA DELLA CONCESSIONE

L'inizio e la durata delle concessioni di suolo pubblico per l'esercizio di teatri viaggianti, esibizioni di moto e auto acrobatiche e di balli a palchetto saranno determinati dall'Amministrazione Comunale.

Qualora la richiesta di concessione sia uguale o inferiore ai 10 gg. potrà essere rilasciata in qualunque periodo dell'anno purché non in concomitanza con quella del Circo equestre. Quando la richiesta di concessione sia per una durata superiore ai 10 gg. potrà essere rilasciata a condizione che fra il termine finale della concessione e l'installazione del circo equestre intercorra un arco di tempo non inferiore ai due mesi.

ART. 44 ASSEGNAZIONE DELLA POSTAZIONE

Qualora venissero presentate più domande per la stessa località e per lo stesso periodo, sarà tenuto conto della data di presentazione della domanda e a parità sarà data precedenza al richiedente che abbia ottenuto sul territorio comunale nei 5 anni precedenti, minor numero di concessioni per lo stesso tipo di attrazione.

ART. 45 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE - RINUNCE - SUBENTRI

Entro 40 giorni dal ricevimento della domanda, l'Amministrazione Comunale comunicherà all'interessato preferibilmente tramite PEC l'esito dell'istanza. In caso di esito positivo, l'interessato dovrà comunicare

preferibilmente tramite PEC entro e non oltre 7 gg. dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo l'eventuale rinuncia. La mancata comunicazione comporterà per il titolare la sospensione per 2 anni da concessioni di suolo pubblico per l'esercizio delle sue attività .
Al rinunciatario potrà subentrare altro richiedente a condizione che le dimensioni dell'impianto siano compatibili con quelle dell'area messa a disposizione.

ART. 46 OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'

- a. il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione prima dell'inizio dell'occupazione.
- b. l'atto di concessione e la licenza di esercizio dovranno essere sempre ostensibili agli agenti di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità
- c. non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione.
- d. il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella località e spazio assegnato, con il divieto di esercitare in spazio privato.
- e. il concessionario dovrà esercitare esclusivamente con la struttura per la quale è stato rilasciato il certificato di assegnazione del codice identificativo indicato nell'istanza o allegato alla stessa
- f. lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso ad altra persona.

ART. 47 SANZIONI

ART. 46 sub a)

sanzione € 52,00
pecuniaria

ART. 46 sub b)

sanzione € 52,00
pecuniaria

ART. 46 sub c):

sanzione esclusione dalla concessione per 3
accessoria anni.
Sanzione € 259,00
pecuniaria

ART. 46 sub d):

sanzione sospensione della concessione
accessoria
sanzione € 259,00
pecuniaria

ART. 46 sub. e):

sanzione esclusione dalla concessione per
accessoria 3 anni.
Sanzione € 259,00
pecuniaria

ART. 46 sub f):

sanzione esclusione dalla concessione per
accessoria 3 anni.

Sanzione € 517,00
pecuniaria

ART. 48 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza dei regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitarie impartite dalla A.S.L. e di tutte le altre che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno impartire di volta in volta nell'atto di concessione.

ART. 49 NORME DI SALVAGUARDIA

Gli operatori dello spettacolo viaggiante che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento sono stati autorizzati a effettuare sostituzioni con attrazioni di metraggio superiore a quello per cui avevano maturato anzianità, e quindi inseriti nel parco divertimenti con la condizione "parziale diritto di anzianità e spazio permettendo", con il presente regolamento acquistano totale e regolare diritto di anzianità per l'intero metraggio, DECURTANDO TUTTAVIA PUNTI 6 dal punteggio loro attribuito nella graduatoria di cui al precedente art. 12. In deroga a quanto previsto dall'art. 21 del presente Regolamento, relativamente alla distanza di km. 2 per l'installazione di giostre singole similari nello stesso periodo, si fanno salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 50 ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari in materia.

ART. 51 NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle norme di carattere generale ed al Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione dei relativi tributi previsti da Leggi, Regolamenti e/o deliberazioni vigenti e degli eventuali oneri relativi.

ART. 52 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua dichiarata esecutività.